



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 41 del 01/08/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU n.125 del 16-5-2020);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla G.U., Serie Generale n.176 del 14-07-2020;

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 , n. 83 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 190 del 30 luglio 2020, che ha prorogato i termini dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dal «31 luglio 2020» al «15 ottobre 2020»;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare:

- l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) "*Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020*";
- l'art. 12 (disposizioni finali) "*Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. [...]*";
- l'Allegato 1 – Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" sezione "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 14/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana che rimanda alla proroga integrale, fino al 31/07/2020 di tutte le misure di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 operata con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 30 del 31/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana che dispone la proroga, fino al 10 settembre 2020, di tutte le misure di cui alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13/06/2020 e n. 26 del 2/07/2020;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, è consentito il commercio al dettaglio su aree pubbliche e quindi **il mercatino settimanale** del giovedì;

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. È prorogata l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 31/2020 e s.m.i. fino al 10 settembre 2020;
2. Lo svolgimento del mercato settimanale nelle sole giornate del giovedì, dalle ore 7.00 alle ore 13.30.
3. Il rispetto delle seguenti misure:
 - Contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi.
 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 - Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
 - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
 - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
4. Il rispetto delle seguenti misure a carico del titolare di posteggio:
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
 - È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
 - Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
 - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
 - In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
5. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell'esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Al termine del mercatino, la ditta incaricata del servizio provvederà al ritiro dei sacchetti. È vietato il deposito sparso dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino.
6. **La presente Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020.**

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale, con l'ausilio del personale comunale ritenuto opportuno dal Responsabile di P.O., provvederà all'individuazione delle opportune misure organizzative e logistiche, tenendo in considerazione la localizzazione del mercato, le caratteristiche del contesto urbano, logistico e ambientale, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale, valutando, altresì, se necessarie, ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - Ove ne ricorra l'opportunità si potrà procedere a valutare di sospendere la vendita di beni.
2. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO

F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA